

NOTIZIE UTILI

CONSIGLIERA DI PARITA': per saperne di più

06/06/2004 Le Consigliere ed i Consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali sono componenti con voto deliberativo rispettivamente della Commissione Centrale per l'Impiego (ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere in tutto o in parte le funzioni) e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 469 del 1997.

Rete consigliere parità 10/12/03

Elenco aggiornato al 10 dicembre 2003

La Consigliera nazionale fa parte del Comitato Nazionale di parità per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (art. 5 legge n. 125/91) e del Collegio Istruttorio (art. 7 legge n. 125/91)

Le Consigliere regionali e provinciali partecipano ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999. Sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe.

Nell'esercizio delle proprie funzioni le Consigliere e i Consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.

COSA FANNO?

Svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel lavoro (art. 1 dlgs n. 196/2000 mediante:

- a) la promozione di progetti di azioni positive;
- b) il sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
- c) la promozione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
- d) il collegamento e la collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e gli organismi di parità degli enti locali;
- e) la vigilanza sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro pubblico e privato e la rilevazione di violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità;
- f) la individuazione di procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni e delle situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro;
- g) la eventuale promozione ed il sostegno di azioni in giudizio;(individuali e collettive) nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso;
- h) la partecipazione all'attività della Rete Nazionale (istituita ai sensi dell'art. 4 del dlgs n. 196/2000);

CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA'

Dott.ssa ISABELLA RAUTI - EFFETTIVA

Dott.ssa DANIELA DE BLASIO - SUPPLENTE

Sono state nominate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, il 4 dicembre 2003

L'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA'

E' ubicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presso la Direzione Generale per l'Impiego- Divisione IV°- Via Fornovo ,8 – 00192 Roma Tel. 0636754397 - 063675436 FAX 0636755029

e-mail:

msalera@welfare.gov.it

qtiberi@welfare.gov.it

L'Ufficio della Consigliera Nazionale di parità si occupa della trattazione dei casi di discriminazione di rilevanza nazionale, dell'attività di promozione di pari opportunità nella Commissione Centrale per l'Impiego e di collaborazione con gli organismi che a livello centrale si occupano di promozione di politiche attive del lavoro.

La Consigliera nazionale (effettiva e supplente) partecipa all'attività del Comitato Nazionale di parità relativa al lavoro di analisi, istruttoria e valutazione dei progetti di azioni positive e collabora alla stesura dei pareri adottati dal Collegio Istruttorio. Coordina la Rete nazionale, costituisce un punto di riferimento e di raccordo delle Consigliere nominate a livello territoriale, fornisce informazioni, documentazione per l'aggiornamento di novità legislative e giurisprudenziali in tema di parità e pari opportunità, consulenza e supporto sulle modalità di avvio delle istruttorie nei casi di presunta discriminazione. Raccoglie dati sull'attività svolta dalle/dai Consigliere/i regionali e provinciali e contribuisce allo scambio e alla diffusione di buone prassi

LE DENUNCE DI DISCRIMINAZIONE: MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Nei casi di presunta discriminazione basata sul sesso sul luogo di lavoro (sia pubblico che privato) i soggetti direttamente interessati, le organizzazioni sindacali, le associazioni, gli organismi (a vario titolo interessati) possono inoltrare una denuncia alla Consigliera Nazionale (nei casi di rilevanza nazionale) o alla Consigliera regionale e provinciale territorialmente competente (a seconda della sfera di riferimento).

Inoltre possono essere segnalate le eventuali discriminazioni indirette contenute in accordi aziendali, in procedure concorsuali, in prassi e comportamenti adottati sui luoghi di lavoro che penalizzano in modo proporzionalmente maggiore gruppi di lavoratrici o di lavoratori.

La denuncia deve essere scritta, inviata per posta o tramite fax (rispettivamente all'Ufficio della Consigliera nazionale, regionale o provinciale). Deve contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali del /dei denunciante/i e, ove ne ricorra la necessità, deve contenere l'autorizzazione a contattare i datori di lavoro.

Per ciascuna segnalazione viene attivata una istruttoria secondo le modalità ritenute più

idonee al superamento della discriminazione; gli utenti e le utenti vengono informate di tutte le fasi dell'istruttoria che li/le riguarda.

UBICAZIONE:

Gli Uffici delle Consigliere e dei Consiglieri di parità sono ubicati rispettivamente: al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso le Regioni e presso le Province.

Rete Nazionale Consigliere Parità

Le Consigliere ed i Consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali sono componenti con voto deliberativo rispettivamente della Commissione Centrale per l'Impiego (ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere in tutto o in parte le funzioni) e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 469 del 1997.

**FEDERAZIONE NAZIONALE
UGL POLIZIA PENITENZIARIA**

IL SINDACATO

CHE

FA PER VOI!